

Valentina **RICCHEZZA** *Magistrato*   Anna **BIANCO** *Magistrato*   Claudia **CRISCI** *Magistrato*   Giordano **AVALLONE** *Magistrato*

COMPENDIO di  
**DIRITTO** del  
**LAVORO,**  
**SINDACALE** e  
**PREVIDENZA SOCIALE**

**XIV Edizione**  
**2025**

  
**Neldiritto**  
**Editore**

**pensione di vecchiaia anticipata).**

1. **L'anzianità contributiva.** Accanto al requisito soggettivo dell'anzianità anagrafica, la legge richiede un'**anzianità contributiva** minima di **20 anni**, anche non continuativi che, per effetto della l. di bilancio per il 2024 (art. 1 co. 125), è stato collegato all'incremento dell'attesa di vita.
2. **La cessazione del rapporto di lavoro dipendente**, ma non di quello autonomo.
3. **Il cd. importo soglia.** I soggetti titolari soltanto di contribuzione successiva all'1° gennaio 1996 (in quanto assunti a partire da tale data) non possono accedere alla tutela previdenziale con i requisiti anagrafico e contributivo sopra indicati se l'importo della pensione a cui avrebbero diritto è inferiore ad un importo minimo, pari a 1,5 volte l'assegno sociale. Quest'ultimo limite è stato eliminato per effetto della **legge di bilancio per il 2024, art. 1 co. 125, per cui il diritto alla pensione è conseguibile a condizione che il l'importo della stessa non risulti inferiore all'assegno sociale.**  
Si prescinde da tale requisito per coloro che hanno almeno 70 anni e 7 mesi di età (età soggetta ad adeguamento alla speranza di vita a partire dall'1° gennaio 2019) e vantino un'anzianità contributiva minima di 5 anni.

■ **2.2. I sistemi di calcolo: il sistema retributivo ed il sistema contributivo. Le novità della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)**

Il nostro ordinamento ha conosciuto **due diversi sistemi di calcolo dei trattamenti pensionistici**: quello retributivo e quello contributivo.

Il **sistema retributivo**, in vigore per la generalità dei lavoratori fino al 31 dicembre 1995, commisura l'importo del trattamento pensionistico alla **media delle ultime retribuzioni percepite** in costanza di lavoro.

Per determinare l'importo della pensione spettante, occorre moltiplicare tra loro:

1. la **retribuzione annua pensionabile**, costituita dalla media delle retribuzioni o dei redditi percepiti nel periodo subito precedente la data del pensionamento;
2. **l'anzianità contributiva**, ovvero il numero di settimane coperte dalla contribuzione obbligatoria, fino ad un massimo di 40 anni di contributi;
3. **l'aliquota di rendimento**, cioè il percentile usato per rapportare il numero di contributi accreditati ogni anno lavorativo e la retribuzione pensionabile (del 2% fino al limite del c.d. tetto pensionistico; per importi maggiori si applicano aliquote decrescenti).

La riforma Dini (l. 8 agosto **1995, n. 335**) introdusse il **diversificato sistema contributivo**, in cui il trattamento pensionistico viene parametrato **alla media dei contributi versati** nell'arco della vita lavorativa. La pensione contributiva si calcola facendo riferimento:

1. al **montante contributivo individuale**, determinato dalla somma dei contributi corrisposti durante tutto l'arco della vita lavorativa e rivalutati di anno in anno;
2. al **coefficiente di trasformazione**, ovvero una formula aritmetica proporzionale all'età del lavoratore all'atto del pensionamento.

Nel modificare l'assetto pensionistico, la riforma Dini stabilì che:

1. ai lavoratori **assunti a partire dal 1° gennaio 1996** si applicasse integralmente il metodo **contributivo**;

2. i lavoratori con **meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995** si vedevano applicato un **sistema di calcolo misto, c.d. *pro-rata***. In altri termini, la pensione per tali soggetti è costituita da due quote: la prima, afferente ai contributi maturati fino al 1995, calcolata con il metodo retributivo, la seconda, corrispondente ai contributi versati successivamente, ottenuta applicando il criterio contributivo;
3. i lavoratori con **almeno 18 anni di contributi** al 31 dicembre 1995 sono assoggettati *in toto* al sistema **retributivo**.

Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 204 ha disposto che sui contributi versati a partire dal **1° gennaio 2012** la pensione sarà in ogni caso quantificata secondo il calcolo **contributivo** (nuova ipotesi di sistema *pro-rata*).

**L'art. 1 comma 169-170 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)** ha stabilito che per gli iscritti all'assicurazione obbligatoria, forme sostitutive nonché alla Gestione separata, se il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, è possibile incrementare il montante contributivo individuale versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva a proprio carico non superiore a due punti percentuali. I contributi versati in virtù di tale maggiorazione sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato.

### ■ 2.3. **Trattamento minimo, perequazione automatica e contributo di solidarietà. Le novità della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)**

Le pensioni retributive inferiori ad una certa soglia ed insufficienti a garantire le essenziali necessità di vita dell'assicurato sono per legge integrate fino al raggiungimento di un **trattamento minimo**.

Per preservare il potere di acquisto dei trattamenti pensionistici, è stato inoltre introdotto un meccanismo di **perequazione automatica**, attraverso il quale gli importi sono annualmente rivalutati sulla base della variazione intervenuta del costo della vita (strumento sospeso ad opera del decreto "Salva Italia" e ripristinato dalla legge di stabilità 2014, l. 27 dicembre 2013, n. 147).

La legge di bilancio per il 2023 all'articolo 1 comma 309, esclusivamente per il biennio 2023-2024, prevede, proprio per contrastare l'inflazione, una modifica del meccanismo della rivalutazione che si basa su sei scaglioni e non più su tre. La legge di bilancio per il 2024 ha previsto nuove percentuali di indicizzazioni degli assegni pensionistici nel 2024 (ai sensi dell'art. 1 comma 135).

Sulle pensioni di importo più elevato, il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111 aveva imposto un **prelievo straordinario a titolo di contribuzione di solidarietà**, dichiarato incostituzionale da *Corte cost., 5 giugno 2013, n. 116* e ristabilito con diversi presupposti dall'ultima legge di stabilità, che prevede decurtazioni percentuali per i trattamenti pensionistici superiori a 14 volte il minimo INPS.

Sulla nuova disciplina è intervenuta nuovamente la Corte Costituzionale che, con **sentenza n. 173 del 5 luglio 2016** ha ritenuto la novella normativa costituzionalmente legittima, escludendo che il prelievo di solidarietà sulle c.d. "pensioni d'oro" abbia natura giuridica di tributo ai sensi dell'art. 23 Cost. e considerandolo qual contributo di solidarietà estraneo alla logica previdenziale, giustificato dalla sua natura temporanea (fino al Dicembre del 2016) ed eccezionale, dovuta alla contingenza economica gravemente sfavorevole di crisi.

Il contributo di solidarietà, previsto originariamente dal governo Letta, per il triennio 2014-

2016, è stato reintrodotta dalla **legge di bilancio 2019 e, segnatamente dall'art. 261 co. 1 legge 145/2018** che ha previsto per ben 5 anni e, quindi, **fino al 2023** la decurtazione delle pensioni più elevate per le quali la decurtazione, a seconda dello scaglione di appartenenza va da un minimo del 15% sino ad un massimo del 40%. Esistono talune categorie di pensioni che non possono essere incise e sono: di reversibilità; complementari o integrative; erogate dalle casse privatizzate (ad esempio, quelle di professionisti come avvocati o notai); erogate a vittime del terrorismo e del dovere; di invalidità; erogate interamente con il sistema contributivo. **La Corte Costituzionale**, tuttavia, con **sentenza n. 234 del 2020** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma prevedendo, di fatto, la cessazione della decurtazione **nel dicembre 2021**, riducendo di due anni l'operatività della previsione.

Con riferimento alle pensioni minime si segnala che, accanto alle forme di perequazione automatica, **l'art. 1 comma 177 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)**, ha previsto trattamenti pensionistici aggiuntivi se il trattamento pensionistico è pari o inferiore al trattamento minimo mensile INPS spettante per l'anno di riferimento ed è pari a 2,2% per il 2025 e 1,3% per il 2026.

Quanto alle maggiorazioni previste per i trattamenti pensionistici minimi, **l'art. 1 comma 178 della legge di bilancio per il 2025**, stabilisce che per i trattamenti minimi, le pensioni e gli assegni sociali l'incremento sia di euro 8,00.

### 3. La pensione di anzianità, pensione anticipata, pensione quota 103.

Il sistema consente il pensionamento del lavoratore anche **prima della maturazione dell'anzianità anagrafica** necessaria per conseguire la pensione di vecchiaia: la *ratio* di tale scelta, che svincola l'erogazione del trattamento dallo stato di bisogno dovuto dall'età, viene individuata nella meritevolezza sociale del lavoro svolto, considerato uno strumento di incremento del benessere collettivo (Persiani).

Fino al 2011 ciò avveniva attraverso l'istituto della **pensione di anzianità**, introdotta con la l. 30 aprile **1969, n. 153**.

Per lungo tempo essa era riservata a coloro che avessero maturato un'**anzianità assicurativa e contributiva pari a 35 anni** a prescindere dai requisiti anagrafici (consentendo così l'erogazione delle c.d. pensioni *baby*, cioè a soggetti molto lontani dall'età pensionabile). La cd. riforma Dini (l. 8 agosto **1995, n. 335** ha **introdotto anche un requisito di età**, richiedendo o 57 anni di età anagrafica in aggiunta ai 35 anni minimi di contribuzione oppure il solo presupposto contributivo di 40 anni.

Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre **2011, n. 214** ha sostituito la pensione di anzianità con la **pensione anticipata**, prevedendo anche in tal caso a partire dal gennaio 2012 un graduale aumento del **requisito contributivo** che, uguale per tutte le gestioni e salve alcune eccezioni (ad esempio le forze di Polizia che hanno un regime differenziato), si è assestato dal 1 gennaio 2016 in **42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne** (anch'esso da adeguare alla speranza di vita a partire dal gennaio 2019).

Non è richiesto un requisito anagrafico minimo, ma per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica una riduzione percentuale sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate